

COMUNE DI GRANTOLA

ART. 01 - PRINCIPI FONDAMENTALI

01. IL COMUNE DI GRANTOLA E' ENTE AUTONOMO LOCALE, RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. LA COMUNITA' LOCALE REALIZZA IL PROPRIO INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DEI POTERI PREVISTI E DISCIPLINATI DALLO STATUTO DEL COMUNE.

03. NEL RISPETTO DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI E CON RIFERIMENTO ALL'AMBITO DELLE FUNZIONI PROPRIE PREDETERMINATE DALLA LEGGE, IN ATTUAZIONE DELL' ARTT. 128 DELLA COSTITUZIONE E DI QUELLE ATTRIBUITE E DELEGATE, IL COMUNE E' SOGGETTO ISTITUZIONALE EQUIORDINATO AGLI ALTRI IN CUI SI RIPARTE LA REPUBBLICA. IL RAPPORTO FRA IL COMUNE, LA PROVINCIA, LA REGIONE, LA COMUNITA' MONTANA E GLI ALTRI ENTI LOCALI SI ISPIRA AI CRITERI DELLA COLLABORAZIONE, COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO, NEL PIENO RISPETTO DELLE RISPETTIVE POSIZIONI.

04. IL COMUNE HA POTESTA' NORMATIVA CHE ESERCITA SECONDO LE PREVISIONI DEL PRESENTE STATUTO.

05. NELL'AMBITO DELLE LEGGI DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA, IL COMUNE HA LA POTESTA' DI DETERMINARE LE PROPRIE RISORSE FINANZIARIE.

ART. 02 - FINALITA'

01. IL COMUNE REALIZZA I VALORI ESPRESSI DALLA COMUNITA' CON RIFERIMENTO AGLI INTERESSI CHE I CITTADINI ESPRIMONO ANCHE ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PROMUOVE, ALTRESI', LA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA' STESSA ALLA POLITICA E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE.

02. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

03. L'AZIONE DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI INCONTRA I LIMITI PREVISTI DALLE NORME DELLO STATUTO NONCHE' DA REGOLAMENTI ED ATTI AMMINISTRATIVI EMANATI NEL RISPETTO DELLO STESSO.

04. LA SFERA DI GOVERNO DEL COMUNE E' COSTITUITA DALL'AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSI.

05. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

A) LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DEI CITTADINI DELLA VITA E DELLA SALUTE, LA PARITA' GIURIDICO-SOCIALE ED ECONOMICO DELLA DONNA;

B) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO TERRITORIO E NELLA COMUNITA' NAZIONALE;

C) L'ATTIVA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI PARCHI, DELLE RISERVE NATURALI E DELLE AREE PROTETTE INTERESSANTI IL PROPRIO TERRITORIO, LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI E AMBIENTALI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'UTILIZZO ED ALLA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO;

D) LA RAZIONALE UTILIZZAZIONE DELLE TERRE CIVICHE, IN PARTICOLAR MODO

DEI BOSCHI E DEI PASCOLI ;

E) LA VALORIZZAZIONE ED IL RECUPERO DELLE TRADIZIONI E CONSUETUDINI LOCALI ;

F) L'ESERCIZIO IN COOPERAZIONE CON I COMUNI VICINI, PRIORITARIAMENTE ATTRAVERSO LA COMUNITA' MONTANA, DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI DI COMPETENZA AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MAGGIORE EFFICIENZA ED UTILITA' SOCIALE DEGLI STESSI ;

G) LA PROMOZIONE DI FORME DI UNIONE CON I COMUNI CONTERMINI, APPARTENENTI ALLA STESSA PROVINCIA, PER ESERCITARE CONGIUNTAMENTE FUNZIONI E SERVIZI PROPRI ;

H) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE;

I) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLE PERSONE, IN GRADO DI AFFRONTARE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE E PERSONALE, ANCHE CON LA COLLABORAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLE CATEGORIE SOCIALI PIU' DEBOLI;

L) L'EFFETTIVITA' DEL DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA CULTURA ALLO SPORT E TEMPO LIBERO;

M) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE CULTURALI E AMBIENTALI NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA' ED IN FUNZIONE DI UNA SEMPRE PIU' ALTA QUALITA' DELLA VITA, PROMUOVENDO UNA CORRETTA POLITICA ECOLOGICA;

N) L'ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E' DIRETTA A REALIZZARE L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E SI BASA SU CRITERI CHE INDIVIDUANO LE RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI E DEL PERSONALE, ATTUANDO IL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI RUOLI POLITICI DA QUELLI AMMINISTRATIVI;

O) IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' E DEI PRINCIPI DELLA CARTA EUROPEA DELLE AUTONOMIE LOCALI ADOTTATE A VERSAILLES NEL 1954 DAL CONSIGLIO DEI COMUNI D'EUROPA CON LA QUALE LA VALORIZZAZIONE DELLE AUTONOMIE LOCALI E' COLLEGATA CON CONTESTO DEL PROCESSO DI UNIFICAZIONE DELL'EUROPA;

P) IL SUPERAMENTO DELLE DISCRIMINAZIONI ESISTENTI TRA I SESSI, DETERMINANDO ANCHE CON SPECIFICHE AZIONI POSITIVE CONDIZIONI DI PARI OPPORTUNITA' NEL LAVORO E PROMUOVENDO TUTTE LE INIZIATIVE NECESSARIE A CONSENTIRE ALLE DONNE DI GODERE PIENAMENTE DEI DIRITTI DI CITTADINANZA SOCIALE.

ART. 03 - PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE.

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE LOMBARDIA, AVVALENDOSI DELL'APPARATO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE ASSEGNATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI, IN COLLABORAZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA E CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI, ATTIVA TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEI SETTORI

ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SOSTEGNO ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE

UMANE E MATERIALI PRESENTI NEL TERRITORIO MONTANO FAVORENDO OGNI INIZIATIVA CONCERTATA CON LA COMUNITA' MONTANA. A TALE SCOPO ED AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI, IL COMUNE PUO' DELEGARE PROPRIE FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA.

ART. 04 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE.

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE SU CUI E' INSEDIATA LA COMUNITA' DI GRANTOLA HA UNA ESTENSIONE DI KMQ. 0,02071 E COMPRENDE UN UNICO AGGLOMERATO URBANO. NON E' PREVISTA LA SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CIRCOSCRIZIONI.

02. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO NEL CENTRO ABITATO IN VIA SOLFERINO N. 09 .

03. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

04. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLA SEDE COMUNALE PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

ART. 05 - ALBO PRETORIO E INFORMAZIONE.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE A ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI, PROVVEDIMENTI, AVVISI E QUANT'ALTRO SIA SOGGETTO O VENGA SOTTOPOSTO A TALE FORMA DI PUBBLICITA', PREVISTO DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL PRIMO COMMA, AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE, NOMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE, E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA LA AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

04. AL FINE DI GARANTIRE A TUTTI I CITTADINI UN'INFORMAZIONE ADEGUATA SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE, SONO PREVISTE, ULTERIORI FORME DI PUBBLICITA' CON APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 06 - STEMMA E GONFALONE.

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME COMUNE DI GRANTOLA E CON LO STEMMA CONCESSO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN DATA 28.05.1902 COSI' DEFINITO:

- STEMMA: TRONCATO: IL PRIMO D'AZZURRO ALLA CHIESA AL NATURALE ADDESTRATA AL CAMPANILE, TEGOLATA DI ROSSO E TERRAZZATA DI VERDE; IL SECONDO D'ARGENTO, AL GRAPPOLO D'UVA NERA PAMPINATO LATERALMENTE DI DUE ORNAMENTI ESTERIORI DA COMUNE.

- GONFALONE: DRAPPO TRONCATO DI BIANCO E D'AZZURRO RICCAMENTE

ORNATO DI RICAMI D' ARGENTO E CARICATO DELLO STEMMA SOPRA DESCRITTO CON LA ISCRIZIONE CENTRATA IN ARGENTO: COMUNE DI GRANTOLA. LE PARTI DI METALLO ED I CORDONI ARGENTATI. L' ASTA VERTICALE RICOPERTA DI VELLUTO DEI COLORI DEL DRAPPO, ALTERNATI, CON BULLETTE ARGENTATE POSTE A SPIRALE. NELLA FRECCIA E' RAPPRESENTATO LO STEMMA DEL COMUNE E SUL GAMBO INCISO IL NOME. CRAVATTA E NASTRI TRICOLORATI DAI COLORI NAZIONALI FRANGIATI D' ARGENTO.

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE NELLA FOGGIA AUTORIZZATA CON D.P.R. IN DATA 28.05.1902 .

03. L' USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI SONO VIETATI PER FINI NON ISTITUZIONALI.

TITOLO 01

ORGANI ELETTIVI

ART. 07 - ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 08 - CONSIGLIO COMUNALE.

01. L' ELEZIONE, LA COMPOSIZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO DURA COMUNQUE IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L' INTERA COMUNITA' DETERMINA L' INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

04. IL CONSIGLIO HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA.

ART. 09 - COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

02. IMPRONTA L' AZIONE COMPLESSIVA DELL' ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L' IMPARZIALITA'.

03. NELL' ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA DELLA PROVINCIA, DELLA REGIONE, DELLO STATO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE ESPLICA LA PROPRIA ATTIVITA' ATTRAVERSO ATTI DI INDIRIZZO, ATTI FONDAMENTALI E ATTI DI CONTROLLO.

05. IL CONSIGLIO ESPRIME L' INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO IN ATTI QUALI RISOLUZIONI E ORDINI DEL GIORNO, CONTENENTI OBIETTIVI, PRINCIPI E CRITERI INFORMATIVI DELLE ATTIVITA' DELL' ENTE.

06. OVE GLI ATTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA IL CONSIGLIO ATTRIBUISCA

VALORE DI DIRETTIVA, L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DELL'ENTE DOVRA' UNIFORMARSI AI CONTENUTI DEGLI STESSI POTENDOSENE DISCOSTARE PER IL MIGLIOR PERSEGUIMENTO DELL'INTERESSE DELL'ENTE CON ADEGUATE MOTIVAZIONI.

07. INDIRIZZA ALTRESI' L'ATTIVITA' DELL'ENTE CON L'ADOZIONE A AMMINISTRATIVI FONDAMENTALI DI CARATTERE NORMATIVO, PROGRAMMATICO, ORGANIZZATIVO, NEGOZIALE E GESTIONALE. GLI ATTI FONDAMENTALI CONTENGONO LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE, LE RISORSE E GLI STRUMENTI DELL'AZIONE, LE PRESCRIZIONI DA OSSERVARE, INDIVIDUANDO GLI ELEMENTI LA CUI VARIAZIONE RICHIEDA UN ULTERIORE INTERVENTO DEL CONSIGLIO.

08. NEGLI ATTI FONDAMENTALI NON POSSONO ESSERE RICOMPRESSE DETERMINAZIONI DI CARATTERE ATTUATIVO E DI DETTAGLIO E GLI STESSI DEVONO

CORRISPONDERE ALLA FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO PER CONTENUTI NON GIA' PREVISTI IN ATTI FONDAMENTALI E CHE NON SIANO DI MERA ESECUZIONE E CHE NON RIENTRANO NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI.

09. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE, IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' LE MODALITA' DI ESAME E CONTROLLO DEI CONSUNTIVI, DELLE RELAZIONI DELLA GIUNTA E DEI REVISORI, DEI RENDICONTI PREVISTI IN ATTI FONDAMENTALI, LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI, LE INDAGINI CONOSCITIVE CHE PREVEDONO, ALTRESI', L'AUDIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI MONOCRATICI E, PREVIA INTESA CON IL SINDACO, DEL SEGRETARIO E DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI. CON APPOSITA DELIBERAZIONE IL CONSIGLIO PUO' PROCEDERE AD INCHIESTE NOMINANDO APPOSITA COMMISSIONE.

10. IN VIA ESEMPLIFICATIVA LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO E' LIMITATA AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI, TENUTO CONTO DELLE DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE DI CUI AI COMMI PRECEDENTI:

A) LO STATUTO DELL'ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI;

B) I REGOLAMENTI COMPRESO QUELLO RIFERITO ALL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

C) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, IL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE E LE RELATIVE VARIAZIONI, IL CONTO CONSUNTIVO, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE NONCHE' LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI ED I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

D) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;

E) LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E QUELLE CON LA PROVINCIA;

F) LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

G) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;

H) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

I) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE

DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E SERVIZI;

L) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI E SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

M) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

N) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI, SUCCESSIVI ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA

SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE

CONTINUATIVO;

O) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI

ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA

ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;

P) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL

COMUNE OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE

DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO.

ART. 10 - SESSIONI - CONVOCAZIONE - SVOLGIMENTO LAVORI CONSILIARI

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. LE SESSIONI ORDINARIE SONO QUELLE IN CUI SI APPROVANO IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO.

03. AI FINI DELLA CONVOCAZIONE, SONO COMUNQUE ORDINARIE, LE SEDUTE NELLE QUALI VENGONO ISCRITTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

PREVISTE DALL' ARTT. 32 LEGGE N. 142/90 , SECONDO COMMA LETTERA B) .

L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO L'ORDINE DEL GIORNO,

SARA' PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUANTO STABILITO PER L'ADUNANZA QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI ORDINARIE;

B) ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE;

C) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI DI URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI

ALL'ORDINE DEL GIORNO. IN QUESTO CASO, COMUNQUE, QUANTE VOLTE LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA, OGNI

DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE.

04. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI VIENE FATTA DAL SINDACO, CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE, E NE

PRESIEDE I LAVORI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

05. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI AL QUARTO COMMA, IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, SONO ASSOLTE DAL

CONSIGLIERE ANZIANO.

06. LE ECCEZIONI ALLA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE SONO PREVISTE DAL

REGOLAMENTO SOLTANTO IN RELAZIONE ALLA ESIGENZA DI SALVAGUARDARE L'ORDINE PUBBLICO E LA RISERVATEZZA DI PERSONE O GRUPPI.

07. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO IN FORMA PALESE.

08. SALVO I CASI IN CUI E' RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDAMENTE ASSUNTE QUANDO OTTENGANO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI.

09. NEL CASO DI NOMINE IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DISCIPLINA LE MODALITA' DI VOTAZIONE PER ASSICURARE LA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA.

10. IL SEGRETARIO COMUNALE CURA, AVVALENDOSI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE DELL'ENTE, LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE. OVE IL SEGRETARIO COMUNALE SIA OBBLIGATO A NON PARTECIPARE, E' SOSTITUITO DA UN CONSIGLIERE NOMINATO DAL PRESIDENTE. I VERBALI SONO SOTTOSCRITTI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAL CONSIGLIERE ANZIANO, INTENDENDOSI PER ANZIANO COLUI CHE HA OTTENUTO NELLA ELEZIONE IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI INDIPENDENTEMENTE DALLA LISTA DI APPARTENENZA ED A PARITA' DI VOTI IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 11 - COMMISSIONI CONSILIARI.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI CON FUNZIONI REFERENTI, DI CONTROLLO ED EVENTUALMENTE CONSULTIVE E REDIGENTI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE. PUO' ESSERE PREVISTO UN SISTEMA DI RAPPRESENTANZA PLURIMA O PER DELEGA.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI. I PARTECIPANTI ESTRANEI AL CONSIGLIO COMUNALE ED INVITATI AI LAVORI DELLE COMMISSIONI SONO PRIVI DI POTESTA' DECISIONALE.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 12 - ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI.

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI, E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

A) LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE;

B) LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;

C) FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA OPPORTUNA LA

PREVENTIVA CONSULTAZIONE;

D) METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONE DI PROPOSTE.

ART. 13 - CONSIGLIERI.

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DA COLUI CHE HA OTTENUTO NELLA ELEZIONE IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI INDIPENDENTEMENTE DALLA LISTA DI APPARTENENZA ED A PARITA' DI VOTI IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

04. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO NEL PROPRIO SENSO, CON VOTAZIONE PALESE E MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, SU PROPOSTA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI. TRA I DESIGNATI DEVE ESSERE RAPPRESENTATA LA MINORANZA. IN CASO DI INADEMPIENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE LE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI VERRANNO EFFETTUATE DAL SINDACO, AI SENSI DI LEGGE E SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI.

ART. 14 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI.

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

02. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI, CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATA ALLA ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

03. AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO SI INTENDE PER GIUSTO PROCEDIMENTO QUELLO PER CUI L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SIA SUBORDINATA ALLA PREVENTIVA ISTRUTTORIA CORREDATA DAI PARERI TECNICI, CONTABILI E DI LEGITTIMITA' ED ALLA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA E AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

04. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 15 - GRUPPI CONSILIARI.

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE

RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 16 - GIUNTA COMUNALE.

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.
02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.
03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.
04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 17 - ELEZIONE E PREROGATIVE.

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. SE NELLE PRIME TRE VOTAZIONI A SCRUTINIO PALESE DA EFFETTUARSI IN DISTINTE SEDUTE, LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE, NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, IL CONSIGLIERE ANZIANO, QUALORA NON SIANO DECORSI SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DAL VERIFICARSI DELLA VACANZA, PUO' INDIRE UNA NUOVA SESSIONE CONSILIARE PER L'EFFETTUAZIONE DI TRE ULTERIORI VOTAZIONI.
02. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DOVRA' CONTENERE ADEGUATE MOTIVAZIONI CIRCA LE RAGIONI DELLA SCELTA DEI CANDIDATI ASSESSORI CONSIGLIERI.
03. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PUO' PREVEDERE LA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA GIUNTA IN SETTORI OMOGENEI CON CONTESTUALE INDICAZIONE DEGLI ASSESSORI PREPOSTI. IL CONSIGLIO PUO' SUCCESSIVAMENTE, SU PROPOSTA DEL SINDACO DELIBERARE A MAGGIORANZA SEMPLICE LA MODIFICA DI TALE RIPARTIZIONE.
04. LA GIUNTA PROVVEDE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON PROPRIA DELIBERAZIONE DA COMUNICARE AL CONSIGLIO, OVE NON SIA GIA' PREVISTO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, ALLA ORGANIZZAZIONE DELLE PROPRIE ATTIVITA' PER SETTORI OMOGENEI PROVVEDENDO NEL CONTEMPO AD INDIVIDUARE GLI ASSESSORI AI QUALI E' CONFERITA LA CURA DEI SETTORI MEDESIMO.
05. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO, E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.
06. OLTRE I CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI AL COMMA 05 , NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA, GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.
07. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 18 - COMPOSIZIONE.

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 04 ASSESSORI. NON E' PREVISTA LA NOMINA DI ASSESSORI TRA I CITTADINI NON CONSIGLIERI.

ART. 19 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA.

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI, COORDINA E PROMUOVE L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI IN ORDINE AGLI ATTI CHE RIGUARDANO L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DEL CONSIGLIO E LA ATTIVITA' PROPOSITIVA DEL CONSIGLIO STESSO.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA.

03. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE DELLA GIUNTA, E' RICHIESTA LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI. LE DELIBERAZIONI SONO ADOTTATE A MAGGIORANZA DEI PRESENTI, SALVO I CASI PER CUI E' STABILITA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

04. IN CASO DI RINNOVO DEL CONSIGLIO, LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.

05. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DA PARTE DEL CONSIGLIERE ANZIANO PER L'ELEZIONE DEL NUOVO SINDACO E DELLA GIUNTA E' DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA DATA IN CUI SI VERIFICA LA VACANZA E CIOE' DALLA DATA DELLE DIMISSIONI DEL SINDACO E DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI OVVERO DAL VERIFICARSI DELLA DECADENZA, VARIAZIONE O MORTE DEL SINDACO.

ART. 20 - ATTRIBUZIONI.

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. TUTTE LE ATTIVITA' NON ESPRESSAMENTE E PUNTUALMENTE DETERMINATE NELLA DELIBERAZIONE GENERALE DI CUI AL COMMA 02 DELLA GIUNTA, COSTITUISCONO ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA RISERVATA AL SEGRETARIO ED AI FUNZIONARI SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

04. LA GIUNTA IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;

B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO, FATTE SALVE COMUNQUE LE ATTRIBUZIONI

- SPECIFICHE DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL' ARTT. 32 LEGGE 142/90 ;
- C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;
- D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;
- E) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;
- F) NOMINA COMMISSARI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;
- G) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI: ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELLA APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;
- H) PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI, PERSONE, FATTE SALVE COMUNQUE LE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL' ARTT. 32 LEGGE 142/90 ;
- I) DISPONE L' ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI, FATTE SALVE COMUNQUE LE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL' ARTT. 32 LEGGE 142/90 ;
- L) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE E CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;
- M) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L' ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;
- N) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA COMUNITA' MONTANA, DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;
- O) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;
- P) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL' ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.
05. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:
- A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;
- B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL' APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;
- C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO IL REVISORE DEL CONTO.

ART. 21 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI E DALLO STATUTO.
02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA'

DISCREZIONALE FONDATA SULL' APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA

PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL' AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI E APPREZZAMENTI SU PERSONE, IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL' ARGOMENTO IN SEDUTA PRIVATA.

04. L' ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' E I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLA SEDUTA QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DAL VICESINDACO, ED IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO DA UN ASSESSORE SECONDO L' ORDINE DI ELENCAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

ART. 22 - SINDACO.

01. IL SINDACO, CAPO DEL GOVERNO LOCALE, ESERCITA LE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA GENERALE DELL' ENTE, DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA CON I POTERI ATTRIBUITI DAL REGOLAMENTO, DI SOVRINTENDENZA SULL' ATTIVITA' E L' ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE CON POTESTA' DI IMPARTIRE DIRETTIVE DI VIGILANZA, DI CONTROLLO E DI VERIFICA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI ELETTIVI E BUROCRATICI DI AMMINISTRAZIONE.

02. NEI LIMITI DELLE PROPRIE COMPETENZE ATTUA GLI OBIETTIVI INDICATI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E PERSEGUE L' INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO ESPRESSO DAL CONSIGLIO E L' INDIRIZZO ATTUATIVO DELLA GIUNTA.

03. ESERCITA, ALTRESI', FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE AL FINE DI ASSICURARE LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL' ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE; IN PARTICOLARE:

A) INDIRIZZA AGLI ASSESSORI LE DIRETTIVE POLITICHE ED AMMINISTRATIVE IN ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL

CONSIGLIO E DEI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI DELLA GIUNTA NONCHE' QUELLE CONNESSE ALLA PROPRIA RESPONSABILITA' DI DIREZIONE GENERALE DELL' ATTIVITA' DI GOVERNO E PROPOSITIVE DELLA GIUNTA;

B) HA FACOLTA' DI SOSPENDERE L' ESECUZIONE DI ATTI EMESSI DAI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORNE L' ESAME DELLA GIUNTA;

C) ADOTTA LE ORDINANZE ORDINARIE NONCHE' QUELLE CONTINGIBILI ED URGENTI;

D) ESERCITA LE ATTRIBUZIONI IN RELAZIONE ALLA PROPRIA COMPETENZA, PREVISTE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

04. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L' ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL' UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

ART. 23 - ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE.

01. IL SINDACO OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI DI CUI ALL` ARTT. 22 DELLO STATUTO:

- A) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL`INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- B) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- C) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE SENTITA LA GIUNTA COMUNALE;
- D) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
- E) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- F) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
- G) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- H) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D`URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- I) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SENTITA LA GIUNTA;
- L) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;
- M) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- N) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI SENTITA LA GIUNTA E LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE;
- O) FA PERVENIRE ALL`UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L`ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
- P) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL`ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI, QUANDO MANCHI NEL COMUNE UNA FIGURA DIRETTIVA AUSILIARIA DEL SEGRETARIO ROGANTE.

ART. 24 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA.

01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL`INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- D) PUO' DISPORRE L`ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL`ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;

F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 25 - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SENTITA LA GIUNTA E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE NEI TERMINI, MODI E FORME STABILITE DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO;
- B) CONVOCA E PRESIEDE LE CONFERENZE DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;
- D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO INFORMALE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA, E LA PRESIEDE;
- E) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI E/O CONSIGLIERI COMUNALI;
- F) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 26 - VICESINDACO.

- 01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE A TALE FUNZIONE VIENE DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.
- 02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ELEZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.
- 03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI E/O CONSIGLIERI COMUNALI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 02

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 01

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 27 - PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE.

- 01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE FRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.
- 02. IL SEGRETARIO COMUNALE NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA

STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO.

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

05. L'ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE DI CUI ALL' ARTT. 51 DELLA LEGGE N. 142/90 , NONCHE' QUELLE PREVISTE NEL PRESENTE STATUTO AL SEGRETARIO, DEVE ESSERE ATTUATO NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI RAZIONALITA', BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, NONCHE' DELLE QUALIFICHE DEI DIPENDENTI E DEL RUOLO E DELLE FUNZIONI DI ALTA DIREZIONE DEL SEGRETARIO.

ART. 28 - ATTRIBUZIONI GESTIONALI.

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVA E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DAGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

C) ORDINANZE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;

D) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE IMPEGNATE ED ORDINATE;

E) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE, PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA PER APPALTI DI OPERE, SERVIZI, FORNITURE E PER ACQUISTI ED ALIENAZIONI DI BENI, CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTI IN MATERIA FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE, SOTTOSCRIVENDO I VERBALI DI GARA CHE RIMETTE ALL'ORGANO COLLEGIALE COMPETENTE PER L'APPROVAZIONE;

F) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATO ATTRIBUITA COMPETENZA;

G) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

H) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

I) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELLE INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;

L) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO;
M) STIPULAZIONE DI CONTRATTI, OVE NON SIA INDIVIDUATO O INDIVIDUABILE UN FUNZIONARIO ALL'UOPO INCARICATO, SALVO CHE IL SEGRETARIO NON SVOLGA LA FUNZIONE PREVALENTE DI UFFICIALE ROGANTE, NEL QUAL CASO ALLA STIPULA PROVVEDE IL SINDACO.

ART. 29 - ATTRIBUZIONI CONSULTIVE.

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E CON LA AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICHE AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI.

03. ESPLICA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 30 - ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO.

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.

03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.

04. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 31 - ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA.

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

ART. 32 - VICESEGRETARIO.

01. UN FUNZIONARIO DIRETTIVO, IL CUI POSTO POTRA' ESSERE COPERTO COMPATIBILMENTE CON LA PREVISIONE DI LEGGE CHE CONTEMPLI L'ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI PERSONALE DI IDONEO LIVELLO, ED IN POSSESSO DI LAUREA OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE PREVISTE DAL MANSIONARIO PER IL POSTO RICOPERTO, PUO' ESSERE INCARICATO DALLA GIUNTA COMUNALE DI FUNZIONI VICARIE OD AUSILIARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE, DA ASSOLVERE UNICAMENTE IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO PER MOTIVI DI FATTO O DI DIRITTO DEL TITOLARE DELL'UFFICIO.

CAPO 02

UFFICI

ART. 33 - PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI.

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

- A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;
- B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;
- C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
- D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 34 - STRUTTURA.

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO E' ARTICOLATO IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 35 - PERSONALE.

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI E ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
- B) DOTAZIONE ORGANICA;
- C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
- D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
- E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLE COMMISSIONI DI DISCIPLINA;

F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

TITOLO 03

SERVIZI

ART. 36 - FORME DI GESTIONE.

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLE FORME DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVIENE TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

06. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI SVOLTI DAL COMUNE, LO STESSO PER LE QUALIFICHE APICALI O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PUO' RICORRERE A CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O DI DIRITTO PRIVATO.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE DELEGA ALLA COMUNITA' MONTANA L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA

QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTA DI REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE. LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E I SERVIZI PUBBLICI AVENTI PROSPETTIVE DI ESTENSIONE TERRITORIALE E DI INTEGRAZIONE GESTIONALE VERRANNO DI NORMA ATTUATI E GESTITI IN COLLABORAZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA E GLI ALTRI COMUNI PER SEMPLIFICARNE LA REALIZZAZIONE, ANCHE NEI RAPPORTI CON GLI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI INTERESSATI, E PER FAVORIRE IL RAGGIUNGIMENTO DELLA DIMENSIONE PIU' ADEGUATA AI FINI DELLA EFFICIENZA,

AGIBILITA', ECONOMICITA' E TRASPARENZA. I SERVIZI PUBBLICI AVENTI RILEVANZA ECONOMICA E IMPRENDITORIALE SARANNO GESTITI, PREFERIBILMENTE, A MEZZO DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE. DI TALI SOCIETA' FARA' PARTE PRIORITARIAMENTE LA COMUNITA' MONTANA. IL COMUNE POTRA' ALTRESI' ADERIRE AD ANALOGHE INIZIATIVE PROMOSSE DALLA COMUNITA' MONTANA.

ART. 37 - GESTIONE IN ECONOMIA.

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA, QUANDO PER LE

MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O AZIENDA, SONO DI NORMA
DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 38 - AZIENDE SPECIALI.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E
STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER
LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO
DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI
INTERNI, APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLE AZIENDE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL
CONSIGLIO COMUNALE FUORI DEL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE
ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E
COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 39 - ISTITUZIONE.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI SOCIALI, CHE
NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE
ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA'
DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO
TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI
FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DEI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I
FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE PRIMO COMMA DETERMINA,
ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO
ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO
DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE
FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE
AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME
DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

04. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL
PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 40 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE
SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DEL PROPRIO SENO,
ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE
ABBIANO I REQUISITI PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E
COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI
REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA,
LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO
DELL'ORGANO.

03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 41 - IL PRESIDENTE.

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 42 - IL DIRETTORE.

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. DIRIGE TUTTA LA ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE.

ART. 43 - NOMINA, REVOCA E MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI.

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E PRESENTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI A COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED A PRESIDENTE SCELTI AL DI FUORI DEL CONSIGLIO ED IN POSSESSO DI COMPROVATE ESPERIENZE AMMINISTRATIVE DESUMIBILI DAL CURRICULUM DEI CANDIDATI.

02. LA REVOCA DEL DIRETTORE PUO' ESSERE DISPOSTA, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO E PREVIA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI ASSICURANDO IL DIRITTO DI CONTRODEDUZIONE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA UNITAMENTE AL PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE, PER GRAVI E PERSISTENTI MOTIVI DI INEFFICIENZA, DI INCOMPATIBILITA' O PER GRAVI E RIPETUTE VIOLAZIONI O INADEMPIENZA AI DOVERI DI UFFICIO.

03. ALLA SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE E DEI SINGOLI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE SPECIALI DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, O DI 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, O CESSATI DALLA CARICA PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA.

04. I CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE SPECIALI CESSANO DALLA CARICA A SEGUITO DI APPROVAZIONE A VOTAZIONE PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA SOTTOSCRITTA DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI O PROPOSTA DALLA GIUNTA CONTENENTE LA LISTA DEI NUOVI AMMINISTRATORI E LE NUOVE LINEE PROGRAMMATICHE.

ART. 44 - SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE E IL COMUNE.

ART. 45 - GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI.

01. IL SISTEMA DEI RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA DOVRA' ESSERE SVILUPPATO E VALORIZZATO UTILIZZANDO RICERCANDO E PROMUOVENDO LE FORME ASSOCIATIVE PIU' IDONEE, TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE, IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

TITOLO 04

CONTROLLO INTERNO

ART. 46 - AUTONOMIA FINANZIARIA.

01. NELL'AMBITO DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA RICONOSCIUTA DALLA LEGGE, IL COMUNE DETERMINA L'ENTITA' OVVERO I CRITERI CIRCA LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLA COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI DI CUI LO STESSO ASSICURA LO SVOLGIMENTO. LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, DA EFFETTUARSI IN RAPPORTO AI COSTI EFFETTIVI DEI SERVIZI, POTRA' PREVEDERE SISTEMI DI DIFFERENZIAZIONE IN RELAZIONE ALLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA DEGLI UTENTI.

02. NEL RISPETTO DEL VIGENTE ORDINAMENTO, QUALORA DALLA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI ED ATTIVITA' POSSANO DERIVARE UTILITA'

PARTICOLARI E DIFFERENZIATE A SINGOLI, GRUPPI O CATEGORIE PREDETERMINABILI, POTRANNO ESSERE PREVISTE FORME DI CONTRIBUZIONE IN RAPPORTO AL GRADO DI UTILITA' DIRETTA CONSEGUITA.

03. LE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O ALLA ISTITUZIONE E GESTIONE DI SERVIZI POSSONO ESSERE REPERITE ANCHE MEDIANTE CONTRIBUZIONI VOLONTARIE UNA TANTUM O PERIODICHE CORRISPOSTE DAI CITTADINI. A TAL FINE POSSONO ESSERE PROMOSSE FORME DI CONSULTAZIONE DELLA CITTADINANZA O DI PARTI DI ESSA, ANCHE SU INIZIATIVA DI GRUPPI ORGANIZZATI, ASSICURAZIONI ED ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.

04. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINERA' TALI FORME DI CONSULTAZIONE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI VINCOLATIVITA' DELLA DICHIARAZIONE DI CONTRIBUZIONE RESA DAL CITTADINO.

05. CON DELIBERAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE VIENE DETERMINATA LA MISURA MINIMA DELLE RISORSE DA REPERIRE ATTRAVERSO CONTRIBUZIONI VOLONTARIE PERCHE' SI FACCIA LUOGO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE O INTERVENTI ED ALLA ISTITUZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI.

ART. 47 - PRINCIPI E CRITERI DEL CONTROLLO DI GESTIONE.

01. NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, PER PERMETTERE IL CONTROLLO ECONOMICO SULLA GESTIONE E IL CONTROLLO SULL'EFFICIENZA DELL'AZIONE DEL COMUNE, IL BILANCIO DI

PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI SARANNO REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI, PROGETTI, SERVIZI ED OBIETTIVI.

02. NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DOVRANNO ESSERE PREVISTE METODOLOGIE DI ANALISI E VALUTAZIONI, INDICAZIONI E PARAMETRI NONCHE' SCRITTURE CONTABILI CHE CONSENTANO OLTRE IL CONTROLLO SULL'EQUILIBRIO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL BILANCIO, LA VALUTAZIONE DEI

COSTI ECONOMICI DEI SERVIZI, L'USO OTTIMALE DEL PATRIMONIO E DELLE RISORSE UMANE, LA VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO A QUELLI PROGETTATI CON L'ANALISI DELLE CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI E LE MISURE PER ELIMINARLI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE CONOSCE DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DEL COMUNE ANCHE ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI RELAZIONI INFORMATIVE E PROPOSITIVE ALLA GIUNTA, AI REVISORI DEI CONTI, AL SEGRETARIO E AI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI SUGLI ASPETTI GESTIONALI DELLE ATTIVITA' E DEI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI E ALLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

ART. 48 - REVISORE DEL CONTO.

01. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINARE L'ORGANIZZAZIONE E LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO, INDIVIDUANDO LE FUNZIONI DI VERIFICA, DI IMPULSO, DI PROPOSTE E DI GARANZIA. SARANNO, ALTRESI' PREVISTI I SISTEMI ED I MECCANISMI TESI AD ASSICURARE IDONEE FORME DI COLLEGAMENTO E COOPERAZIONE TRA GLI ORGANI POLITICI E BUROCRATICI DEL COMUNE E IL REVISORE.

02. SARANNO DISCIPLINATE NEL REGOLAMENTO LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALL'UFFICIO DEL REVISORE, IN MODO DA ASSICURARE I PRINCIPI DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA, E VERRANNO EVENTUALMENTE PREVISTE, COMPATIBILMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI LEGGE LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, ESTENDENDO AL REVISORE, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE A SINDACI REVISORI DELLE SOCIETA' PER AZIONI, E DEL PRESENTE STATUTO.

03. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

TITOLO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO 01 - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 49 - ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E PRIORITARIAMENTE CON LA COMUNITA' MONTANA AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

ART. 50 - MUNICIPI.

01. OVE LA LEGGE REGIONALE DI CUI AL COMMA 03 DELL' ARTT. 11 DELLA LEGGE N. 142/90 PREVEDA LA ISTITUZIONE DI MUNICIPI, A SEGUITO DI FUSIONE DEL COMUNE CON ALTRI CONTERMINI, LA LEGGE, LO STATUTO DEL FUTURO COMUNE NATO DALLA FUSIONE E L' APPOSITO REGOLAMENTO, ASSEGNERANNO COMPITI DI GESTIONE DEI SERVIZI DI BASE NONCHE' LE ALTRE ATTRIBUZIONI CHE GLI VERRANNO DELEGATE.

CAPO 02

FORME COLLABORATIVE

ART. 51 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE.

01. L' ATTIVITA' DELL' ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESI DI COOPERAZIONE.

ART. 52 - CONVENZIONI.

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L' ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L' ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI, CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, PREPARATE E DEFINITE MEDIANTE CONFERENZE DI SERVIZIO TRA LE PARTI INTERESSATE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 53 - CONSORZI.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIE DI SCALA, QUALORA NON SIA CONVENIENTE L' ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTE NELL' ARTICOLO PRECEDENTE.

02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 52 , DEVE PREVEDERE L' OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L' ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 54 - UNIONE DI COMUNI.

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 51 E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI, CON L'OBBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.
02. IL COMUNE PUO' PROPORRE LA TRASFORMAZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA IN UNIONE DI COMUNI IN PREVISIONE DELLA FUSIONE DI COMUNI COSTITUENTI TALI ENTI.

ART. 55 - ACCORDI DI PROGRAMMA.

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.
02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATI ED IN PARTICOLARE:
 - A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;
 - B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI E ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.
03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.
04. PER PARTICOLARI INIZIATIVE DA REALIZZARE IN ZONA MONTANA L'AMMINISTRAZIONE DARA' PRIORITA' AGLI ACCORDI CON LA COMUNITA' MONTANA, CONCERTANDO I PROPRI OBBIETTIVI CON QUELLI DELLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLA MEDESIMA.

TITOLO 02

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 56 - PARTECIPAZIONE.

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.
02. PER GLI STESSI FINI IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.
03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCONO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

CAPO 01

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 57 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI.

05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O

ALTRI MEZZI, GARANTENDO, COMUNQUE ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE.

06. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DELLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

07. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO 20 GIORNI DA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 06 , DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALLA EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

08. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL'ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITORIO ORALE.

09. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO 30 GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.

10. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.

11. LA GIUNTA POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

ART. 58 - ISTANZE.

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL' ATTIVITA' DELL' AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL' INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 60 GIORNI DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO, O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL' ASPETTO SOLLEVATO.

03. LE MODALITA' DELL' INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRE IDONEE FORME DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELLA ISTANZA.

ART. 59 - PETIZIONI.

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL' AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L' INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSI GENERALI O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL TERZO COMMA DELL' ARTT. 58 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E LA ASSEGNAZIONE ALL' ORGANO COMPETENTE IL QUALE PROCEDE NELL' ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L' ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE SULL' INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST' ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL' ESAME DA PARTE DELL' ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL' ORGANO COMPETENTE ENTRO 60 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.

04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA 03 NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA PETIZIONE ALL' ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

05. LA PROCEDURA SI CONCLUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 60 - PROPOSTE.

01. IL 12% DEI CITTADINI POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L' ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO I 30 GIORNI SUCCESSIVI ALL' ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DEL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL' ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

02. L' ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL' INIZIATIVA ENTRO 60 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

03. TRA L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

CAPO 02

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 61 - PRINCIPI GENERALI.

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE FORME DI INCENTIVAZIONE PREVISTE DAL SUCCESSIVO ARTT. 64 , L'ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE E TRAMITE L'ADOZIONE DI IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.
02. I RELATIVI CRITERI GENERALI VENGONO PERIODICAMENTE STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 62 - ASSOCIAZIONI.

01. E' ISTITUITO UN ALBO OVE LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA E ISCRIVE, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI CHE OPERANO NEL COMUNE.
02. NELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE INDICATI: LE FINALITA' PERSEGUITE E LE RELATIVE ATTIVITA', LA CONSISTENZA ASSOCIATIVA, GLI ORGANI, I SOGGETTI DOTATI DI RAPPRESENTANZA ED OGNI ALTRO ELEMENTO IDONEO AD IDENTIFICARE L'ORGANISMO ASSOCIATIVO.
03. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI SULLE ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEVONO ESSERE PRECEDUTE DALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI DELLE STESSE ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA DEI SOGGETTI INTERESSATI.

ART. 63 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.

01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. TUTTE LE AGGREGAZIONI HANNO I POTERI DI INIZIATIVA PREVISTI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.
02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI DETERMINANDO: FINALITA' DA PERSEGUIRE, REQUISITI PER L'ADESIONE, COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE, MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI FONDI E LORO GESTIONE.
03. GLI ORGANISMI PREVISTI NEL COMMA PRECEDENTE E QUELLI ESPONENZIALI DI INTERESSI CIRCOSCRITTI AL TERRITORIO COMUNALE POSSONO ESSERE SENTITI NELLE MATERIE OGGETTO DI ATTIVITA' O PER INTERVENTI MIRATI A PORZIONI DI TERRITORIO. IL RELATIVO PARERE DEVE ESSERE FORNITO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA.

ART. 64 - INCENTIVAZIONE.

01. ALLE ASSOCIAZIONI ED AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIA-PATRIMONIALE, CHE TECNICO PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVA.

ART. 65 - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI.

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI INTERESSATI, POSSONO INVITARE AI PROPRI LAVORI I RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI. I PARTECIPANTI ESTRANEI AL CONSIGLIO COMUNALE ED INVITATI AI LAVORI DELLE COMMISSIONI SONO PRIVI DI POTESTA' DECISIONALI.

CAPO 03

REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

ART. 66 - REFERENDUM.

01. PER CONSENTIRE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PER SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, SONO PREVISTI LA INDIZIONE E L'ATTUAZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI CONTENENTI DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER L'ENTE, SU NORME REGOLAMENTARI INERENTI LE SEGUENTI MATERIE:

A) ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, REVOCHE E DECADENZE;
B) PERSONALE COMUNALE, DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE SPECIALI;
C) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE;
D) SULLA TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE ETNICHE E RELIGIOSE;
E) SU MATERIE CHE SONO STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

A) IL 20% DEL CORPO ELETTORALE;
B) IL CONSIGLIO COMUNALE.

04. PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE AGIRA' UNA APPOSITA COMMISSIONE, DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO, CUI VIENE AFFIDATO IL GIUDIZIO TECNICO DI AMMISSIBILITA' DEI REFERENDUM PROPOSTI DAI CITTADINI, PROCEDENDO ALLA VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELLA PRESENTAZIONE E DELLE FIRME, ALL'AMMISSIBILITA' PER MATERIA CONSIDERATE LE LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DEL PRECEDENTE SECONDO COMMA ED AL RISCONTRO DELLA COMPRESIBILITA' DEL QUESITO REFERENDARIO.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSERA' NEL REGOLAMENTO OLTRE A QUANTO PREVISTO NEL PRECEDENTE COMMA I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 67 - EFFICACIA ED EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO.

01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI

CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 68 - DIRITTO DI ACCESSO.

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GARANTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.
02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.
03. IL REGOLAMENTO,OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTE NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 69 - DIRITTO D'INFORMAZIONE.

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.
02. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.
03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.
04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.
05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL' ARTT. 26 DELLA LEGGE N. 241/90 .

CAPO 04

DIFENSORE CIVICO

ART. 70 - PRINCIPI GENERALI-NOMINA.

01. IL DIFENSORE CIVICO SVOLGE RUOLO DI GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE. EGLI HA IL COMPITO DI SEGNALARE AL SINDACO, A RICHIESTA DEI CITTADINI E DI PROPRIA INIZIATIVA, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE E I RITARDI DEGLI UFFICI COMUNALI, CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO E DAL PRESENTE STATUTO.
02. E' NOMINATO DAL CONSIGLIO A SCRUTINIO SEGRETO ED A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA A QUELLA DI ELEZIONE DELLA GIUNTA.
03. RESTA IN CARICA CON LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO, ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL

SUCCESSORE.

04. IL DIFENSORE, PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO, PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO CON LA SEGUENTE FORMULA: "GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LE LEGGI DELLO STATO E DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI AL SOLO SCOPO DEL PUBBLICO BENE".

ART. 71 - INCOMPATIBILITA' E DECADENZA-MEZZI E PREROGATIVE-RAPPORTI CON IL CONSIGLIO.

01. LA DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DEVE AVVENIRE TRA PERSONE CHE PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIANO AMPIA GARANZIA DI INDIPENDENZA, PROBITA' E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.

02. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:

A) CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) I PARLAMENTARI, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, I MEMBRI DELLA COMUNITA' MONTANA E DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI;

C) I MINISTRI DI CULTO;

D) GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI DI ENTI, ISTITUTI ED AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' DI ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O CHE COMUNQUE RICEVANO DA ESSA A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;

E) CHI ESERCITA QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE, CHE COSTITUISCE L'OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

F) CHI HA ASCENDENTI O DISCENDENTI OVVERO PARENTI O AFFINI FINO AL QUARTO GRADO CHE SIANO AMMINISTRATORI, SEGRETARIO O DIPENDENTI DEL COMUNE.

03. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DI UNO DEI CONSIGLIERI COMUNALI. PUO' ESSERE REVOCATO DALL'UFFICIO CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO PER GRAVE INADEMPIENZA AI DOVERI

DELL'UFFICIO STESSO.

04. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI ATTREZZATURE D'UFFICIO E DI QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STESSO.

05. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE, SU RICHIESTA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI O DI PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, I CONCESSIONARI DI SERVIZI, LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

06. A TAL FINE PUO' CONVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E

RICHIEDERE DOCUMENTI, NOTIZIE, CHIARIMENTI, SENZA CHE POSSA ESSERGLI IMPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO.

07. PUO', ALTRESI', PROPORRE DI ESAMINARE CONGIUNTAMENTE LA PRATICA ENTRO TERMINI PREFISSATI.

08. ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI, RASSEGNA VERBALMENTE O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE HA RICHIESTO L'INTERVENTO, IN CASO DI RITARDO, INTIMA AGLI ORGANI COMPETENTI DI PROVVEDERE ENTRO PERIODI TEMPORALI DEFINITI, SEGNALE AGLI ORGANI SOVRAORDINATI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI E LE CARENZE RISCONTRATE.

09. L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE SE IL CONTENUTO DELL'ATTO ADOTTANDO NON RECEPISCE I SUGGERIMENTI DEL DIFENSORE, CHE PUO' ALTRESI' CHIEDERE IL RIESAME DELLA DECISIONE QUALORA RAVVISI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA QUESTIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE.

10. TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO SONO TENUTI A PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO.

11. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA, ENTRO IL MESE DI MARZO, LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, INDICANDO LE DISFUNZIONI RISCONTRATE, SUGGERENDO RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

12. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO NELLA PRIMA SESSIONE ORDINARIA UTILE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLA STESSA E RESA PUBBLICA.

13. IN CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE SEGNALAZIONE, IL DIFENSORE CIVICO PUO' IN QUALSIASI MOMENTO FARNE RELAZIONE AL CONSIGLIO.

ART. 72 - DIFENSORE CIVICO DELLA COMUNITA' MONTANA.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' VALUTARE, PREVIA INTESA CON LA COMUNITA' MONTANA, CHE IL DIFENSORE CIVICO VENGA ELETTO, D'ACCORDO CON TUTTI I COMUNI DELLA CIRCOSCRIZIONE, DAL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ED ASSOLVE LE SUE FUNZIONI PER TUTTI I CITTADINI DELLA VALLE.

TITOLO 03

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 73 - STATUTO.

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO IL 20% DEI CITTADINI PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO CHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICAZIONI, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA'

CHE NE ASSICURI L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA' DA PARTE DEI CITTADINI CHE RISIEDONO NEL COMUNE E DEGLI ENTI E DELLE PERSONE GIURIDICHE CHE VI HANNO SEDE.

ART. 74 - REGOLAMENTI.

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

- A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO;
- B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA ALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE, I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DA SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 60 DEL PRESENTE STATUTO.

05. I REGOLAMENTI POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI A REFERENDUM CON EFFETTI ANCHE ABROGATIVI NEI LIMITI E SECONDO LE MODALITA' PRESCRITTE NEL PRECEDENTE ARTT. 66 .

06. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

07. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLE DELIBERE IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLE STESSE DELIBERAZIONI, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO COMUNQUE ESSERE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTONO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA' A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 75 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE.

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE N. 142/90 , ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO I 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 76 - ORDINANZE.

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO

DEVONO ESSERE ALTRESI' SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.

04. IL SINDACO EMANA, ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142

. TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE TERZO COMMA.

ART. 77 - NORME TRANSITORIE E FINALI.

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO, SALVO I DIVERSI TERMINI PREVISTI DALL' ARTT. 59 PRIMO COMMA LEGGE 142/90 . FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDETTI REGOLAMENTI RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.